

4. SOSTEGNO AL REDDITO PER IL SETTORE MODA

A seguito della conversione, a opera della L. 199/2024, del D.L. 160/2024 che contiene la disciplina in materia di sostegno al reddito per il settore della moda, l'Inps è intervenuto con propria circolare n. 39/2025 per fornire le istruzioni operative.

Destinatari della misura di sostegno al reddito

La norma ha previsto che, in deroga alle ordinarie disposizioni in tema di ammortizzatori sociali, possa essere riconosciuta un'integrazione al reddito in misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali, per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati qui di seguito e al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00.

Codice ATECO 2007	Descrizione codice ATECO
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a.
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

Riguardo ai settori di attività ammessi alla tutela, l'Inps precisa che i datori di lavoro (industria e artigianato) operanti nel settore della pelletteria erano già stati annoverati dall'Istituto tra quelli destinatari della misura di sostegno in argomento. Diversamente i datori di lavoro operanti nei settori indicati nella tabella soprastante e quelli appartenenti al settore dei lavori di meccanica generale (ATECO 25.62.00) sono stati ammessi alla misura di sostegno solo dopo l'emanazione della Legge di conversione 199/2024 e ai fini dell'ammissione alla misura di sostegno, si dovranno attenere alle modalità descritte poco più oltre.

Restano invariate le condizioni di accesso al trattamento stabilite dall'articolo 2, D.L. 160/2024 ovvero che i datori di lavoro richiedenti:

- siano classificati dall'Istituto, ai sensi dell'articolo 49, L. 88/1989, nei settori industria o artigianato;
- abbiano una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
- abbiano già raggiunto, alla data di trasmissione dell'istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12, D.Lgs. 148/2015 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (di seguito, FSBA) di cui all'articolo 27 del medesimo Decreto Legislativo per l'accesso all'assegno di integrazione salariale.

Durata dei trattamenti

Il trattamento di sostegno al reddito in argomento è previsto per un periodo massimo di 12 settimane, collocabili entro il 31 gennaio 2025.

Modalità di presentazione della domanda e caratteristiche del trattamento di sostegno al reddito

Per richiedere la misura di sostegno in trattazione, i datori di lavoro devono trasmettere la domanda all'Inps, entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Qualora l'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa – che per i datori di lavoro ammessi alla tutela dalla Legge di conversione 199/2024 non può essere anteriore al 28 dicembre 2024 - si collochi tra la data di entrata in vigore della menzionata legge di conversione e quella di pubblicazione della circolare n. 39 (7 febbraio 2025), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda. I datori di lavoro operanti nei settori ricompresi nella tabella soprariportata nonché quelli appartenenti al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00 ai fini della trasmissione della domanda devono utilizzare la seguente causale: *"ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024"*.

I medesimi datori di lavoro, inoltre, all'atto della trasmissione della domanda, devono rilasciare una dichiarazione - resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, e disponibile all'interno della procedura informatica - in cui attestano di svolgere l'attività, in modo esclusivo o prevalente, nell'ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.

Atteso che la misura in commento può essere riconosciuta esclusivamente ai datori di lavoro che hanno raggiunto il limite massimo dei periodi di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa ordinaria che regola la materia, la domanda di accesso alla misura di sostegno deve essere integrata con una dichiarazione - resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000 e disponibile all'interno della procedura informatica Inps - in cui i datori di lavoro attestino di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di Assegno di

integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell'accesso alla misura di sostegno di cui all'articolo 2, D.L. 160/2024, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.

Sempre con riferimento al settore dell'artigianato, i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA per mezzo di una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.

Si ricorda altresì che tutti i datori di lavoro sono tenuti a dichiarare di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.

In ultimo si ricorda che i datori di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in argomento non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale.